



Giovedì 14 maggio 2020

IL CASO DEL GIORNO

Differenza da recesso con deducibilità per le sole liquidazioni in denaro

/ Gianluca ODETTO

La fiscalità del recesso da società di persone risulta, da sempre, una tematica particolarmente ostica. Alle complessità che derivano dal sistema di imputazione dei redditi per trasparenza si aggiunge, infatti, la necessità di gestire [...]

PAGINA 2

IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

Par condicio creditorum a rischio con la proroga della transazione fiscale

/ Pietro Paolo PAPALETTO

Con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, avente ad oggetto "ulteriori risposte a quesiti" in ordine alle misure di sostegno alle imprese per fronteggiare l'emergenza COVID-19 introdotte con il DL [...]

PAGINA 12

FISCO

IRAP, esclusione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ad ampio raggio

È applicabile anche ai "piccoli" e in assenza di contrazione del fatturato 2020, ma la distribuzione del beneficio tra gli aventi diritto è irrazionale

/ Luca FORNERO e Enrico ZANETTI

Il c.d. DL "Rilancio", nella versione risultante a seguito dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri di ieri, conferma, per imprese e lavoratori autonomi, l'**esclusione** dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i "solari") e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, mutano, tuttavia, i requisiti che attribuiscono il diritto a fruire dello "sconto fiscale".

Innanzitutto, la misura viene **estesa** anche ai "piccoli", essendone prevista l'applicazione alle imprese e ai lavoratori autonomi con, rispettivamente, ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"). Le bozze circolate nei giorni scorsi, invece, prevedevano che dal beneficio fossero esclusi

anche i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

È stato, inoltre, **eliminato** il requisito del calo del fatturato/corrispettivi, sicché, in base alla versione finale del DL la misura compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020.

Rimane, invece, confermato che il versamento della prima rata è escluso "nella misura prevista" dall'art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 e, dunque, in misura pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto. Pertanto, anche i contribuenti soggetti agli ISA dovrebbero quantificare la prima rata di acconto esclusa dal versamento in misura pari al 40% e non al 50%.

Restano in ogni caso **tenuti al versamento** del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall' [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Prorogata la moratoria sui corrispettivi telematici

Blocco dei pagamenti delle P.A. sospeso sino al 31 agosto

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Ricorso introduttivo al 16 settembre, ma non per tutti

/ Alfio CISSELLO

Il decreto "Rilancio" sposta al 16 settembre 2019 il termine "finale" per la notifica del ricorso introduttivo in Commissione tributaria; tale proroga, tuttavia, non vale per tutti [...]

PAGINA 4

Differenza da recesso con deducibilità per le sole liquidazioni in denaro

Recupero non ammesso se, invece, il socio è liquidato con beni aziendali plusvalenti

/ Gianluca ODETTO

La fiscalità del recesso da società di persone risulta, da sempre, una tematica particolarmente ostica. Alle complessità che derivano dal sistema di imputazione dei redditi per trasparenza si aggiunge, infatti, la necessità di gestire un fenomeno in cui, a differenza della liquidazione, si realizza un **annullamento** non contestuale di tutte le partecipazioni detenute.

In questo contesto, uno dei punti di maggiore incertezza riguarda la c.d. "**differenza da recesso**", intesa quale maggiore valore economico della quota, assegnata al socio receduto rispetto alla corrispondente quota di patrimonio valutata a valori contabili.

Nella risoluzione n. 64 del 25 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate aveva ammesso la deducibilità in capo alla società di tale componente, motivando l'assunto sulla base della necessità di non assoggettare a tassazione due volte quelle plusvalenze latenti nel complesso aziendale che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso.

Nella successiva circolare n. 37 del 16 settembre 2016 (§ 6), dedicata al regime agevolativo per l'assegnazione di beni immobili ma che sotto questo profilo esprime principi di valenza generale, la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire che la differenza da recesso è **deducibile** nella misura in cui il socio venga liquidato **in denaro**, mentre rimangono in capo alla società beni "plusvalenti"; nessuna deducibilità è invece riconosciuta nel momento in cui il socio riceva a fronte del recesso i suddetti beni plusvalenti, mentre il denaro rimane in capo alla società.

Si possono **esemplificare** i principi in commento con il caso di una società con tre soci (A, B e C) che hanno conferito in società l'importo di 100 ciascuno. Il capitale sociale è, quindi, pari a 300, e trova corrispondenza nell'attivo in un immobile acquistato a 100 e in denaro in cassa per 200.

Il valore economico dell'immobile ammonta, però, a 160, per cui, sempre in termini reali, ciascuna delle quote ha un valore di 120 (un terzo di 360) per il socio di riferimento.

Supponendo il **recesso** del **socio A**, in questo primo scenario si ipotizza che la liquidazione della quota avvenga in **denaro**. A riceve la somma di 120 e deve assoggettare a tassazione, ai sensi dell'[art. 20-bis](#) del TUIR, l'importo di 20 (pari alla differenza tra la somma percepita di 120 e il costo della partecipazione di 100).

Come chiarito dalla risoluzione n. 64/2008, la società dovrebbe dedurre l'importo di 20 (differenza tra la quota di spettanza di A calcolata a valori reali e la quota di

spettanza di A in termini contabili), "al fine di evitare una doppia tassazione dello stesso reddito". La società potrebbe, a questo punto, vendere l'immobile per 160 e ritrovarsi con un attivo in cassa di 240. La stessa società realizzerebbe nell'esercizio un reddito imponibile di 40 (differenza tra 60 – plusvalenza da cessione – e 20, importo della differenza da recesso): il reddito verrebbe imputato per trasparenza a ciascuno dei due soci B e C per 20, incrementando per entrambi il costo della partecipazione da 100 a 120.

Se poi la società venisse **sciolta**, ciascuno dei due soci:

- riceverebbe la somma di 120 (la metà del denaro in cassa);

- non realizzerebbe redditi in natura ai sensi dell'art. 20-bis del TUIR, in quanto le somme percepite verrebbero esattamente controbilanciate da un costo della partecipazione di eguale ammontare.

La deducibilità della differenza da recesso garantisce, quindi, che il realizzo delle quote in momenti diversi possa attribuire a ciascuno dei tre soci non solo una quota di liquidazione di pari ammontare (120), ma anche un **onere fiscale** analogo (20).

Nel secondo scenario, invece, il socio recedente verrebbe liquidato **con l'immobile**. Avendo questo un valore economico di 160, A dovrebbe conguagliare in denaro la società per 40.

A dovrebbe assoggettare a tassazione, ai sensi dell'art. 20-bis del TUIR, l'importo di 20 (pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile – 160 – il conguaglio di 40 e il costo della partecipazione di 100). La società rimarrebbe con denaro in cassa per 240 che, se attribuito ai soci B e C in sede di scioglimento, determinerebbe in capo a questi ultimi un onere fiscale di 20 per ciascuno.

Anche in questo secondo caso, sono pari il valore delle quote attribuite (in capo ad A un immobile del valore di 160, detratto un conguaglio in denaro di 40; in capo a B e C denaro per 120) e la fiscalità generale. Questo **equilibrio** è mantenuto non prevedendo in capo alla società la deducibilità di alcuna minusvalenza, proprio in quanto il socio receduto è stato liquidato con il bene plusvalente.

Se, al contrario, nel secondo scenario si riconoscesse la **deducibilità** della differenza da recesso, si avvantaggerebbero i soci B e C, rompendo quell'equilibrio che è alla base del meccanismo in esame, finalizzato in sostanza a garantire che i plusvalori insiti nei beni aziendali vengano tassati in modo proporzionale tra tutte le parti in gioco.

IRAP, esclusione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ad ampio raggio

È applicabile anche ai "piccoli" e in assenza di contrazione del fatturato 2020, ma la distribuzione del beneficio tra gli aventi diritto è irrazionale

/ Luca FORNERO e Enrico ZANETTI

Il c.d. DL "Rilancio", nella versione risultante a seguito dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri di ieri, conferma, per imprese e lavoratori autonomi, l'**esclusione** dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i "solari") e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, mutano, tuttavia, i requisiti che attribuiscono il diritto a fruire dello "sconto fiscale".

Innanzitutto, la misura viene **estesa** anche ai "piccoli", essendone prevista l'applicazione alle imprese e ai lavoratori autonomi con, rispettivamente, ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"). Le bozze circolate nei giorni scorsi, invece, prevedevano che dal beneficio fossero esclusi anche i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

È stato, inoltre, **eliminato** il requisito del calo del fatturato/corrispettivi, sicché, in base alla versione finale del DL la misura compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020.

Rimane, invece, confermato che il versamento della prima rata è escluso "nella misura prevista" dall'[art. 17](#) comma 3 del DPR 435/2001 e, dunque, in misura pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto. Pertanto, anche i contribuenti soggetti agli ISA dovrebbero quantificare la prima rata di acconto esclusa dal versamento in misura pari al 40% e non al 50%.

Restano in ogni caso **tenuti al versamento** del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli [intermediari finanziari](#), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" [holding](#) industriali), come definiti dall'[art. 162-bis](#) del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'[art. 10-bis](#) del DLgs. 446/97).

Da tenere presente che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Innanzitutto, la circostanza che rimanga fermo il versamento dell'**acconto** dovuto per il 2019, rende lo sconto fiscale "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che abbiano incrementato il valore della produzione netta nel 2019 rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Si pensi, a titolo di esempio tra molti che potrebbero essere fatti, al caso di un soggetto "**non ISA**" che ha chiuso il 2018 con un'IRAP dovuta pari a 100 e che chiuderebbe il 2019 con un'IRAP dovuta pari a 90: ipotizzando che abbia versato l'acconto IRAP 2019 col metodo storico (e, dunque, in misura pari a 100), in questo caso l'IRAP che gli viene abbuonata "a titolo definitivo" è pari a zero, salvo l'emergere di un saldo a credito pari a 10, che avrebbe avuto comunque.

Se, invece, chiudesse il 2019 con un'IRAP dovuta in misura pari a 130, sempre sulla base del presupposto che abbia versato l'acconto IRAP 2019 col metodo storico (in misura pari a 100), avrà un beneficio di 30 che non sarà soltanto finanziario, ma anche economico.

Fino a quando si tratta di concedere benefici soltanto finanziari, come il differimento del termine di versamento, è chiaro che a fruirne sono solo coloro che hanno un saldo da versare, ma, quando il beneficio diventa anche economico (perché un pezzo di imposta viene abbuonata "a titolo definitivo"), è lecito chiedersi se la sua **distribuzione** tra contribuenti solo in funzione della variabile rappresentata dalla dinamica crescente o decrescente dell'imposta dovuta sul 2018 e, in assenza dell'abbuono, sul 2019, costituisca davvero una allocazione razionale, ragionevole ed equa delle risorse disponibili.

Probabile che chi nel 2019 non ha chiuso con una base imponibile e un'IRAP dovuta in crescita rispetto al 2018, resterà alquanto perplesso a causa di questo modus operandi che forse non è stato valutato nemmeno da un legislatore che ha probabilmente tarato il meccanismo normativo sull'**effetto macro**, senza troppo badare alla sua "distribuzione micro".

Infine, si evidenzia che, se l'IRAP dovuta per il 2020 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2021) non sarà interamente "coperta" dalla rata dell'acconto 2020 di novembre (che, ad ora, rimane dovuta nella misura del **60%**), quanto non versato come prima rata dovrebbe, di fatto, essere recuperato in sede di saldo 2020, fatte salve ulteriori modifiche nell'iter di conversione in legge.

Ricorso introduttivo al 16 settembre, ma non per tutti

Rientrano alcuni avvisi di liquidazione/accertamento per registro/successioni e di recupero crediti d'imposta

/ Alfio CISSELLO

Il decreto "Rilancio" sposta al 16 settembre 2019 il termine "finale" per la notifica del ricorso introduttivo in Commissione tributaria; tale proroga, tuttavia, non vale per tutti gli **atti impositivi**, ma solo per alcune tipologie di provvedimenti, sempre che il termine di pagamento scada tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Si tratta di una proroga circoscritta, in ogni caso, al **ricorso introduttivo**, dunque non opera per tutti gli altri atti **processuali**, come ad esempio il termine per la fase di **reclamo/mediazione**, per la costituzione in giudizio, per l'appello e così via. Per questi, opera la proroga "ordinaria" dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020.

L'art. 160, per quanto interessa ai nostri fini, così recita: "È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'**articolo 15** del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento **scadono** nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2".

Il riferimento agli atti definibili mediante acquiescenza, su cui avremo modo di ritornare, è foriero di dubbi interpretativi: considerato che si tratta di termini di decadenza, bisogna agire con la massima prudenza.

Basta evidenziare che, da un lato, si posticipa al **16 settembre** il termine per il ricorso contro gli accertamenti esecutivi (definibili mediante **acquiescenza**), e, dall'altro con il successivo art. 165, si prevede che, per questi stessi accertamenti, il termine di pagamento è spostato dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020.

Essi non scadranno più al 31 maggio, dunque, sebbene sia possibile una diversa interpretazione, è "per definizione" a rischio la proroga per il ricorso, che ha come **presupposto** proprio la scadenza del termine al 31 maggio, scadenza che come detto viene meno.

Sono in ogni caso fuori dalla proroga al 16 settembre gli accertamenti a fronte dei quali è stata presentata **domanda** di adesione, in quanto l'acquiescenza postula la rinuncia alla presentazione della stessa.

Tralasciando questo aspetto, la proroga (fermo restando che il pagamento deve scadere tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) opera senza dubbio per gli **avvisi di recupero del credito d'imposta**, con cui viene ad esempio **recuperato il credito**, istituito dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU.

Se l'atto fosse stato notificato il 13 febbraio, i sessanta giorni per pagare sono scaduti il 14 aprile, allora il ricorso slitta al 16 settembre, mentre applicando la proroga del solo art. 83 si andrebbe al 16 giugno.

Lo stesso per gli altri atti indicati al comma uno, ecce-

zion fatta per adesioni, **mediazioni e conciliazioni giudiziali**, ovviamente non impugnabili.

Si tratta, testualmente, degli "atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'**articolo 12** del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 54 e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'**articolo 34**, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346": sembra quindi che si tratti (forse) degli accertamenti di liquidazione dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli immobili **privi di rendita** o con c.d. **rendita presunta**.

Poi, rientrano gli avvisi di liquidazione per omessa registrazione e quelli per omesso pagamento, tra l'altro, dell'imposta di registro oppure delle ipocatastali in occasione della **dichiarazione di successione**.

Anche gli atti di liquidazione definibili mediante acquiescenza rientrano, come quelli per il recupero prima casa, ma su questo punto ci sono alcune criticità derivanti dalla formulazione della norma (il termine per l'acquiescenza è quello del ricorso infatti).

Non rientrano gli atti di contestazione di sole sanzioni

Solo gli avvisi di liquidazione elencati dalla norma beneficiano della proroga, quindi non tutti.

Spesso, la qualificazione dogmatica di un recupero del registro è **incerta**: basti pensare alla riqualificazione degli atti, o al recupero di agevolazioni di varia natura.

In questo caso, gli uffici applicano a volte le sanzioni da omessa registrazione, a volte da omesso versamento a volte nessuna sanzione. Insomma, sono atti che, tecnicamente, potrebbero non rientrare nella proroga.

Come visto, in relazione agli atti indicati le questioni incerte non sono di sicuro poche.

È invece sicuro che non rientrano nella proroga al 16 settembre i ricorsi contro atti diversi da quelli elencati, come ad esempio gli accertamenti emessi dagli **enti locali** (alcuni, se previsto nel regolamento, potrebbero essere soggetti ad acquiescenza ma è bene un approccio prudente), da altri enti impositori (Camere di commercio), così come tutti gli atti emessi dagli Agenti della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni, fermi e comunicazioni di ipoteca).

Anche gli **atti di contestazione di sole sanzioni** ex **art. 16** del DLgs. 472/97 sono fuori dalla proroga, non essendo di certo definibili mediante acquiescenza (il testo parla espressamente di **art. 15** del DLgs. 218/97, dunque non può essere esteso alla definizione al terzo delle sole sanzioni ex **artt. 16** e **17** del DLgs. 472/97).

Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Detrazione più alta per specifici interventi di riqualificazione, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

/ Arianna ZENI

Il decreto "Rilancio", approvato ieri dal Governo, prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.

In particolare, la norma incrementa al **110%** l'aliquota della **detrazione** spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, oltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis](#) comma 1 lett. a) e b) del TUIR e per tutti quelli di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'[art. 14](#) del DL 63/2013, inoltre, verrebbe prevista la possibilità di optare per la **cessione o lo sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione.

La detrazione "potenziata" al 110% non spetta però a tutti. Si dovrebbe, infatti, applicare soltanto agli interventi effettuati dai **condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L'agevolazione al 110%, quindi, non dovrebbe riguardare, ad esempio, le c.d. "seconde case", gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

La detrazione con aliquota del 110%, inoltre, non spetterebbe se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Quanto all'ecobonus, derogando all'art. 14 del DL 63/2013 spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:

- interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **60.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM [11 ottobre 2017](#);
- interventi sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione** degli impianti di **climatizzazione invernale**

esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. [811/2013](#) della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di **climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Agevolazione maggiorata con miglioramento della classe energetica

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare **requisiti tecnici minimi** che consentano il miglioramento di almeno **due classi** energetiche dell'edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (la classe energetica deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).

Prorogata la moratoria sui corrispettivi telematici

I soggetti "minori" avranno 6 mesi aggiuntivi per dotarsi dei nuovi registratori

/ Corinna COSENTINO

Il DL "Rilancio" contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di corrispettivi telematici. In primo luogo, si prevede una proroga di sei mesi della **moratoria delle sanzioni** per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000 euro.

In base alla normativa vigente, infatti, tali soggetti, qualora non dotati dei registratori telematici, possono inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza l'applicazione di sanzioni, utilizzando le soluzioni web transitorie rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate (*cfr.* circ. n. [15/2019](#)). Tuttavia, a partire dal **1° luglio 2020**, gli stessi soggetti dovrebbero dotarsi dei nuovi registratori telematici, o adattare i vecchi registratori, per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (*art. 2* comma 6-ter del DLgs. 127/2015).

Il nuovo decreto, invece, estende di sei mesi la moratoria in argomento, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell'attivazione dei **registratori telematici** a causa dell'emergenza epidemiologica, che ha determinato la chiusura degli esercizi commerciali e importanti limitazioni negli spostamenti delle persone (*cfr.* Relazione illustrativa al DL).

In sostanza, gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi telematici dallo scorso 1° gennaio, ove ancora sprovvisti degli apparecchi idonei alla trasmissione dei dati, potranno continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile per i corrispettivi rilevati fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione delle relative sanzioni (*art. 2* comma 6 del DLgs. 127/2015), e utilizzando i servizi "alternativi" individuati dal provv. n. [236086/2019](#).

Fino alla medesima data, dunque, essi potranno assolvere l'obbligo di memorizzazione continuando a certificare le operazioni mediante **scontrino o ricevuta fiscale** e annotando i corrispettivi sul registro di cui all'*art. 24* del DPR 633/72 (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. [15/2019](#)).

Si ricorda, a margine, che gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000 euro che ancora trasmettono i dati con cadenza **mensile** beneficiano anche della semplificazione prevista dall'*art. 62* del DL "Cura Italia", che dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Infatti, per effetto del DL "Cura Italia", i soggetti in parola possono inviare i dati dei corrispettivi "mensili" di febbraio, marzo e aprile 2020 (scadenti, rispettiva-

mente, il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020) entro il prossimo 30 giugno, senza l'applicazione di sanzioni (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. [8/2020](#)).

Un'ulteriore novità del DL "Rilancio" riguarda gli esercenti del **settore sanitario** (es. farmacie, parafarmacie e ottici). Infatti, viene rinviato di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al **1° gennaio 2021**, il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati da tali soggetti dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (*art. 2* comma 6-quater del DLgs. 127/2015).

Rinvio al 2021 per la lotteria degli scontrini

Il nuovo decreto prevede, poi, coerentemente con la proroga del termine di avvio "a regime" dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante registratori telematici, il differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della **lotteria degli scontrini** (o lotteria dei corrispettivi) di cui all'*art. 1* comma 540 e ss. della L. 232/2016.

L'attuazione della speciale lotteria, infatti, presuppone l'utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni (si veda "[Registratori telematici da adattare entro il 30 giugno per la lotteria degli scontrini](#)" del 24 dicembre 2019). Invece, la mancata attivazione dei nuovi registratori da parte di alcuni esercenti, dovuta alla situazione emergenziale in corso, comporterebbe, per i consumatori, l'impossibilità di partecipare alla lotteria in relazione agli acquisti effettuati presso questi ultimi, con un effetto discriminatorio sugli esercenti privi di RT e con conseguente compromissione dell'**efficacia** dell'istituto.

Si osserva, infine, che non risultano posticipati, allo stato attuale, né il termine del 30 giugno 2020 individuato dal provv. n. [739122/2019](#) per completare l'**adeguamento** dei registratori telematici e della procedura web ai fini dell'attuazione lotteria degli scontrini, né il termine di decorrenza del 1° luglio 2020 individuato dal provv. n. [182017/2016](#) per l'utilizzo in via obbligatoria del **nuovo tracciato** per l'invio dei corrispettivi (si veda "[Nuove regole per l'invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2020](#)" del 28 dicembre 2019).

Blocco dei pagamenti delle P.A. sospeso sino al 31 agosto

Sbloccate le situazioni pregresse salvo che il pignoramento sia ormai avvenuto

/ Caterina MONTELEONE

Il DL "Rilancio" sospende sino al 31 agosto il [blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni](#), sospensione **molto attesa** dai debitori visto il periodo emergenziale in atto.

Il DL "Rilancio" ha previsto che nel **periodo di sospensione** di cui all'[art. 68](#) commi 1 e 2-*bis* del DL 18/2020 conv. L. [27/2020](#) non opera l'[art. 48-bis](#) del DPR 602/73. La norma prosegue sancendo: "Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso [articolo 48-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'**ordine di versamento** previsto dall'articolo 72-*bis*, dello stesso decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".

Si prevede così la temporanea sospensione dell'[art. 48-bis](#) del DPR 602/73 a mente del quale la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importo superiore a 5.000 euro, verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore è **inadempiente** in relazione a debiti derivanti da [cartelle di pagamento](#) scadute e, in caso affermativo, blocca il pagamento per sessanta giorni (*ex* [art. 3](#) comma 4 del DM 40/2008). Se durante il periodo di sospensione intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che facciano venire meno l'inadempimento o ne riducano l'ammontare, si pensi ad un provvedimento di sgravio, l'Agente della riscossione lo comunica all'Amministrazione Pubblica, indicando l'importo che quest'ultima può erogare al beneficiario. In caso contrario, l'Agente della Riscossione notifica l'atto di pignoramento presso terzi *ex* [art. 72-bis](#) del DPR 602/73.

La sospensione delle verifiche prevista dall'[art. 48-bis](#) del DPR 602/73 opera nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (periodo in cui sono sospesi ai sensi dell'[art. 68](#) comma 1 del DL 18/2020 i pagamenti

derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di **addebito INPS** e cartelle di pagamento), e viene anticipata al 21 febbraio 2020 limitatamente alle persone fisiche e ai soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo [2020](#). Rammentiamo che la sospensione prevista dall'[art. 68](#) richiamato viene posticipata dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 dallo stesso DL "Rilancio".

La sospensione del blocco viene estesa a quei casi in cui, a seguito delle verifiche svolte prima del periodo interessato dalla sospensione (quindi antecedenti all'8 marzo 2020 o al 21 febbraio 2020 limitatamente ai soggetti residenti nei **Comuni** indicati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo [2020](#)), fosse emersa l'esistenza di debiti che giustificavano l'inizio della procedura esecutiva, a condizione che l'Agente per la riscossione non abbia ancora notificato l'ordine di pagamento previsto dall'[art. 72-bis](#) del DPR 602/73.

La novità è contenuta nel DL Rilancio

Si consideri, infatti, che a mente dell'[art. 3](#) comma 4 del DM 40/2008 nel caso in cui dal controllo siano emerse posizioni debitorie che impediscono il pagamento del credito vantato dal beneficiario, "la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione", solo dopo tale termine, ove **persista la situazione debitoria**, l'Agente per la Riscossione procede con il [pignoramento](#) presso terzi *ex* [art. 72-bis](#) del DPR 602/73.

Considerata la *ratio* della norma, che è quella di permettere al contribuente che sia creditore di somme nei confronti della Pubblica Amministrazione di incassare tali crediti indipendentemente dall'esistenza di ruoli scaduti, potrebbe essere opportuno **estendere la sospensione** anche ai casi in cui ci sia già stata la notifica dell'ordine di pagamento di cui all'[art. 72-bis](#) del DPR 602/73.

Conseguenze gravose se sono violate le misure dei protocolli anti contagio

Le misure nei protocolli siglati da imprese e organizzazioni sindacali devono essere adeguatamente portate a conoscenza dei lavoratori

/ Margherita COVI

In questi ultimi mesi, contraddistinti dall'adozione di misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, si è registrata l'approvazione di numerosi **protocolli** volti a prevenire e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e ad assicurare la prosecuzione delle attività non sospese in condizioni di sicurezza. Tali protocolli pongono obblighi in capo alle imprese e anche ai lavoratori: può essere interessante esaminare quali effetti produca la **violazione** delle prescrizioni contenute in siffatti documenti, sia dal lato delle imprese sia da quello dei lavoratori.

Alcuni di essi – il Protocollo del [24 aprile 2020](#) tra Governo e parti sociali, che aggiorna il precedente del [14 marzo](#), il Protocollo per i cantieri sottoscritto sempre il [24 aprile](#) da alcuni Ministeri e parti sociali e il Protocollo per il settore del trasporto e della logistica del [20 marzo](#), sottoscritto da Ministero dei Trasporti e le parti sociali – assumono particolare rilevanza perché sono stati **codificati** in un atto normativo, benché di rango secondario, cioè il DPCM 26 aprile 2020, cui essi sono allegati: l'[art. 2](#) comma 6 impone infatti il rispetto dei Protocolli – gli ultimi due per i rispettivi ambiti produttivi di competenza – per le imprese la cui attività non sia stata sospesa.

Se è vero che tutti i Protocolli pongono a carico delle imprese precisi **obblighi di comunicazione** al personale, attinenti tra l'altro a prescrizioni comportamentali cui sono tenuti i dipendenti, poiché siffatte prescrizioni (ad esempio, l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro l'insorgenza di sintomatologia respiratoria) hanno anche una portata immediatamente precettiva, essendo rivolte direttamente ai lavoratori nel corpo stesso dei Protocolli, potrebbe ritenersi che la loro violazione sia suscettibile di essere sanzionata **disciplinamente** anche a prescindere dall'eventuale mancato assolvimento, o dall'assolvimento in maniera solo parziale, da parte dell'impresa, dell'obbligo di informazione: la codificazione di obblighi comportamentali di sicurezza in un atto normativo rende infatti inescusabile la loro mancata conoscenza.

Diverso il discorso nel caso in cui l'impresa, in ragione delle proprie peculiarità organizzative e produttive, voglia adottare ulteriori e **più stringenti** prescrizioni comportamentali a carico dei lavoratori, in appositi protocolli sottoscritti con le organizzazioni sindacali – nelle ultime settimane in vista dell'avvio della c.d. "fase 2" ne sono stati adottati numerosi in svariati comparti produttivi – oppure anche in regolamenti azien-

dali che accolgano linee guida fornite dalle associazioni imprenditoriali, come accaduto nei giorni scorsi per gli studi professionali (si veda "[Operazioni di sanificazione «tracciate» negli studi professionali](#)" del 6 maggio 2020): in questo caso, a prescindere dalla natura unilaterale o pattizia dell'atto in cui le prescrizioni comportamentali sono contenute, è indispensabile che esse siano poste **a conoscenza** dei lavoratori, mediante inserimento nel codice disciplinare o altra forma di idonea comunicazione. In difetto di tale congrua diffusione, l'eventuale violazione degli obblighi di comportamento da parte dei lavoratori non sarà suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Eventuali violazioni da parte dell'impresa delle prescrizioni volte al contenimento del contagio contenute nei tre Protocolli codificati nel DPCM 26 aprile 2020 possono dar adito a **conseguenze** assai **gravose**.

Per l'impresa rischio di chiusura provvisoria o sospensione dell'attività

L'impresa si trova infatti esposta non solo alle previsioni sanzionatorie di cui all'[art. 4](#) del DL 25 marzo 2020 n. 19, inclusa "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione" la possibile "**chiusura provvisoria** dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni" (che vengono poi scomputati dalla corrispondente sanzione accessoria in ipotesi definitivamente irrogata), ma anche, ove la violazione "non assicuri adeguati livelli di protezione", alla misura della "**sospensione** dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Misura rigorosa inserita nel Protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020, poi trasfusa nell'[art. 2](#) comma 6 del DPCM del 26 aprile 2020.

Si tratta di una previsione dai contorni piuttosto incerti, sia per l'indeterminatezza del concetto di "**adeguatezza**" dei livelli di protezione, sia per il difetto di disposizioni che definiscano concretamente i profili applicativi della sanzione: la norma, infatti, è successiva alla nota n. [149/2020](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro (si veda "[Controlli dell'INL sul rispetto del Protocollo anti contagio nei posti di lavoro](#)" del 22 aprile 2020): si attendono perciò istruzioni applicative da parte degli organi – *in primis* l'INL – deputati alla verifica del rispetto, da parte delle imprese, delle misure organizzative e di sicurezza anti contagio.

Integrate le materie per la formazione 2020 dei revisori legali

Per effetto dell'emergenza, nuova versione del programma annuale con modifiche per le materie caratterizzanti e non caratterizzanti

/ Stefano DE ROSA

Con la determina della Ragioneria generale dello Stato n. 64268 del 12 maggio 2020, pubblicata ieri, il MEF ha reso disponibile una **nuova versione** del programma annuale di **formazione 2020** per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

Come si legge nelle premesse del documento, "lo scenario economico profondamente mutato per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha inevitabilmente inciso anche sui temi oggetto di aggiornamento professionale da parte dei revisori legali rendendo prioritaria la necessità di trasfondere gli interventi normativi recentemente adottati nella consolidata prassi professionale".

Si è ritenuto, pertanto, necessario introdurre **nuovi temi** al programma di aggiornamento professionale 2020, nella versione adottata con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 27 gennaio 2020, n. 17461, così da rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli iscritti al registro chiamati a svolgere una complessa attività di vigilanza in un panorama economico "patologicamente distorto dagli effetti dirompenti e abnormi prodotti dalla situazione emergenziale".

Si ricorda che nella precedente versione, pur mantenendo la suddivisione delle materie in tre gruppi (il Gruppo A, relativo a quelle caratterizzanti la revisione legale, e i Gruppi B e C, relativi a quelle non caratterizzanti), era stata prevista una drastica **riduzione** delle tematiche relative alle materie non caratterizzanti, a seguito della frequenza marginale ai corsi attinenti a dette materie (verificata sulla base dei crediti acquisiti nel triennio formativo precedente).

I **nuovi temi** inseriti nella versione aggiornata del programma riguardano, in particolare, le novità introdotte dal decreto Cura Italia (DL [18/2020](#)) e dal decreto liquidità (DL [23/2020](#)) relativamente ai bilanci 2019 e 2020 e

su tutte le attività dei revisori riflesse.

Inoltre, con l'occasione, sono state apportate modifiche marginali all'articolazione dei temi già presenti nel programma 2020 al fine di dare maggiore chiarezza sulla corrispondenza dei contenuti degli argomenti trattati alle materie afferenti.

I nuovi temi riguardano le misure dei decreti "Cura Italia" e "liquidità"

Tra le **materie caratterizzanti**, le principali modifiche riguardano l'inserimento nella sezione A.1 "Gestione del rischio e controllo interno" del punto 18 "Disposizioni di emergenza 2020 (COVID-2019) e compliance al DLgs. [231/2001](#)" e nella sezione A.5 "Tecnica professionale della revisione" (ai punti 31, 32 e 33) dei seguenti argomenti:

- "Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo generato dalle disposizioni sull'emergenza 2020 (COVID-19)";
- "La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità (DL 23/2020)";
- "Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio con riferimento all'emergenza (COVID-19) e alle relative disposizioni".

Ulteriori variazioni hanno inficiato le **materie non caratterizzanti** la revisione legale nella sezione B.3 "Disciplina del bilanci di esercizio e del bilancio consolidato" dove, con il punto 4, sono state considerate le "Disposizioni legate all'emergenza 2020 (COVID-19) ed effetti sui bilanci pertinenti" e nella sezione B.4 "Principi contabili nazionali e internazionali", con l'inserimento del punto 80 riguardante le "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio in applicazione del DL 23/2020, Decreto Liquidità".

Prova delle cessioni intra-Ue anche secondo criteri nazionali

Applicabile la prassi interna per i casi non disciplinati dal Regolamento Ue o nell'ipotesi di superamento della presunzione relativa

/ Simonetta LA GRUTTA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 pubblicata ieri, 13 maggio 2020, chiarisce l'ambito di applicazione, anche temporale, delle disposizioni e della prassi in materia di **prova** del trasporto o della spedizione dei beni oggetto di una **cessione intraunionale**.

Le delucidazioni si sono rese necessarie a seguito delle rilevanti novità, nell'ambito dei **"2020 quick fixes"** applicabili dal 1° gennaio 2020, introdotte dall'**art. 45-bis** del Regolamento Ue n. 282/2011 e aventi il fine di armonizzare l'approccio adottato negli Stati membri in relazione a un elemento essenziale delle operazioni in parola, introducendo, solo per alcuni casi, una presunzione relativa che limiti le situazioni di incertezza e riduca le difficoltà che le imprese affrontano nel processo di internazionalizzazione.

La norma nazionale non prevede norme specifiche in merito; tuttavia, la prassi si era espressa, tra l'altro, con la ris. 25 marzo 2013 n. 19, la ris. 24 luglio 2014 n. 71 e più di recente con la risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100.

Era dunque necessario comprendere quali orientamenti fossero applicabili in situazioni diverse da quelle di recente normate. Come pure occorre chiariamenti in considerazione del fatto che il paragrafo 2 del citato art. 45-bis preserva la facoltà degli Stati membri di superare la **presunzione relativa** e non preclude l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

In sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati membri stabiliscono delle presunzioni relative che sono differenti a seconda che il trasporto sia **a carico del venditore o dell'acquirente** e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte che vi è obbligata.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

- **almeno due elementi** di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, ovvero
- **uno** degli elementi di prova di cui al punto precedente **unitamente** a uno dei seguenti documenti, anche in

questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

Qualora, invece, l'onere della spedizione o trasporto dei beni sia in capo all'**acquirente**, è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una **dichiarazione** resa per iscritto dall'acquirente stesso che certifichi l'avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

Quanto all'efficacia temporale delle disposizioni fin qui descritte, la circolare indica che queste possono ritenersi valide anche per operazioni poste in essere **anteriamente al 1° gennaio 2020** qualora il soggetto passivo IVA sia in possesso di un "corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata".

Come chiarito dalle **Note esplicative** della Commissione Ue "soluzioni rapide 2020" (pubblicate a dicembre 2019 nella versione in lingua inglese e alla fine di marzo 2020 nella versione in italiano) e ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate, l'applicazione della presunzione relativa è **esclusa**, invece, nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall'acquirente **senza l'intervento di parti terze**. È, inoltre, possibile che l'Amministrazione finanziaria superi la presunzione di avvenuto trasporto o spedizione qualora, ad esempio, si riscontri che i beni si trovino ancora nel magazzino del venditore o che i documenti forniti contengano informazioni non corrette o false, pur garantendo al soggetto passivo la possibilità di dimostrare altrimenti il rispetto delle condizioni di legge.

L'Agenzia conclude la disamina enunciando un principio fondamentale in base al quale la prassi nazionale continua a trovare applicazione in tutti i casi in cui la presunzione relativa introdotta dall'art. 45-bis del Regolamento **non possa** essere fatta valere. A tale principio si associa un corollario secondo il quale è compito dell'Amministrazione finanziaria valutare, **caso per caso**, l'idoneità probativa della documentazione prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.

Aree di attesa anche all'esterno dei locali per i servizi di cura della persona

L'INAIL ha diffuso il documento tecnico contenente le linee guida per la riapertura in sicurezza di tali attività

/ Elisa TOMBARI

Dopo la pubblicazione dei due documenti tecnici contenenti l'analisi di rischi per la riapertura delle attività del settore della **ristorazione** e della balneazione (si veda "[Prime indicazioni per la riapertura delle attività di ristorazione e balneazione](#)" del 13 maggio 2020), l'INAIL, nella giornata di ieri, ha pubblicato il documento tecnico relativo al settore della cura alla persona, per la ripresa dei servizi di **parrucchieri** e di altri trattamenti estetici.

Come i precedenti documenti, le indicazioni dell'Istituto assicurativo, redatte in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità (ISS), hanno lo scopo di fornire elementi tecnici di valutazione al legislatore circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio.

Il documento fornisce indicazioni di **carattere generale**, tenendo conto del contesto attuale e analizza le misure di sicurezza sia per l'utenza che per i lavoratori.

Per quanto riguarda l'attività di parrucchieri e barbieri, l'INAIL individua innanzitutto la necessità di ridurre i trattamenti "in contemporanea", derogando ai giorni di chiusura e prevedendo l'estensione dell'orario di lavoro. Come previsto per la riorganizzazione di tutte le attività nella c.d. "fase 2", iniziata il 4 maggio scorso, l'imperativo categorico è il rispetto del distanziamento sociale, che potrà essere favorito effettuando una **razionalizzazione degli spazi**, ad esempio realizzando aree di attesa anche all'esterno dei locali, consentendo, ove possibile, l'occupazione del suolo pubblico.

Le postazioni di lavoro, inoltre, dovranno essere distanziate di almeno 2 metri, eventualmente prevedendo anche l'utilizzo di barriere separatorie (ad es. nelle zone adibite al lavaggio) e dovranno essere eliminati oggetti ad uso promiscuo (ad es. le riviste).

Il servizio dovrà essere scandito secondo fasi di "prenotazione, accoglienza e conclusione del servizio" e fase di "svolgimento delle attività", **programmando** adeguatamente tutte le attività e i tempi medi necessari per lo svolgimento dei trattamenti, in modo da garantire la sostenibilità delle attività quotidiane.

Per garantire la sicurezza della clientela, l'INAIL precisa che "in caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa", senza specificare, però, se prima dell'accesso al locale sarà possibile o meno effettuare la misurazione della temperatura. L'accesso ai locali è consentito ad **un cliente alla volta**, tranne nei casi di soggetti affetti da

disabilità o di minori, che potranno accedere con un accompagnatore.

L'utilizzo delle mascherine è, ovviamente, obbligatorio a partire dall'ingresso nel locale, ad eccezione del tempo necessario per l'effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba). Quanto alle misure di **sanificazione**, i locali, specialmente quelli comuni, dovranno essere trattati con prodotti specifici e, in assenza di finestre, dovranno essere mantenuti in funzione costante, per l'intero orario di apertura, gli estrattori di aria.

Anche nel caso dei **servizi di estetica** si lavora con i clienti "a distanza ravvicinata", anche se generalmente i trattamenti vengono svolti in ambienti singoli e separati, utilizzando le cabine. Posto che le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale, l'INAIL indica la necessità di inibire servizi di sauna e bagno turco e di garantire la massima disinfezione di ogni cabina dopo ogni trattamento, effettuando un adeguato ricircolo dell'aria. Tali attività richiedono tempo, che dovrà essere calcolato nell'attività di programmazione degli appuntamenti.

Sul tema della sicurezza dei lavoratori, il documento rinvia alle prescrizioni contenute nel Protocollo anti-contagio siglato dalle parti sociali il [14 marzo 2020](#) e integrato lo scorso [24 aprile](#), richiamando l'obbligo di utilizzo di **mascherine chirurgiche** (integrate da visiere o schermi facciali per le attività di cura del viso), durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile, da cambiare dopo aver trattato ogni cliente.

Per gli estetisti, le norme di sicurezza previste in caso di trattamenti del viso che prevedono l'uso del vapore o la generazione di potenziale aerosol sono più severe, posto che in tali casi il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale di **livello protettivo superiore** (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria).

Va ribadita la necessità di informare correttamente il personale circa i rischi e l'utilizzo appropriato dei dispositivi e l'importanza del rispetto delle norme igienico sanitarie.

Fondamentale anche il **regolare lavaggio** degli indumenti da lavoro, con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

Par condicio creditorum a rischio con la proroga della transazione fiscale

L'art. 9 comma 1 del DL 23/2000, nell'interpretazione delle Entrate, pone problemi applicativi sull'attuazione dei concordati preventivi omologati

/ Pietro Paolo PAPAEO

Con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, avente ad oggetto "ulteriori risposte a quesiti" in ordine alle misure di sostegno alle imprese per fronteggiare l'emergenza COVID-19 introdotte con il DL 18/2020 e il DL 23/2020 (rispettivamente, DL Cura Italia e DL Liquidità), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'applicabilità dell'art. 9 comma 1 del DL 23/2020 alle scadenze delle rate degli atti di **transazione** fiscale, innestate nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione omologati e in fase di esecuzione.

Tale disposizione prevede che "i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi". Si tratta, come anche precisato nella Relazione illustrativa al DL Liquidità, di una proroga *ex lege* di **sei mesi** dei termini di adempimento – rientranti in uno specifico segmento temporale – di concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemica: tale misura si è resa necessaria al fine di salvaguardare quelle procedure negoziali di composizione della crisi omologate, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che in questa particolare fase potrebbero, invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, in primo luogo, che l'espressione "**termini** di adempimento" contenuta nel richiamato art. 9 comma 1 del DL 23/2020 è da intendersi riferita alla tempistica prevista per il compimento degli atti esecutivi del piano "di risanamento" (specifica la circolare n. 11/2020, potendo – invero – trattarsi anche di piano "di liquidazione") oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute.

L'Amministrazione finanziaria ha, poi, precisato che:

- devono intendersi prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti dei crediti **tributari** oggetto di transazione fiscale *ex art. 182-ter* del RD 267/1942, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;

- restano confermate le scadenze dei pagamenti **successive** al 31 dicembre 2021.

Secondo le Entrate, pertanto, la disposizione in esame, di natura dichiaratamente transitoria e formalmente slegata dall'emergenza COVID-19, consentirebbe **esclusivamente** lo slittamento degli adempimenti ricadenti nel periodo indicato.

Tale interpretazione, sebbene aderente al dato letterale, è foriera di **problematiche** operative, che l'Amministrazione finanziaria non pare cogliere e che involgono la "tenuta" della disposizione in parola e la sua compatibilità con le regole del "concorso".

Come anche evidenziato in dottrina, con specifico riguardo all'esecuzione dei concordati preventivi omologati, e dunque anche delle transazioni fiscali in essi "innestate", la posticipazione *ex lege* di sei mesi dei soli adempimenti ricadenti nell'individuato "periodo di grazia" (forse troppo circoscritto?) comporta – qualora il piano di adempimento nel fabbisogno concordatario (generalmente scadenza in "semestri") collochi, come di regola dovrebbe fare, prima il pagamento dei creditori privilegiati (ad esempio nell'ultimo semestre 2021) e poi il pagamento dei creditori chirografari (ad esempio nel primo semestre 2022) – un duplice ordine di **criticità**:

- l'una di natura operativa, dovuta alla "**concentrazione**" e contemporaneità in un (solo) semestre degli adempimenti previsti in due trimestri (appunto, l'ultimo 2021 ed il primo 2022);

- l'altra di natura legale, e pertanto più pregnante, ovvero il rischio di **alterazione** del principio della *par condicio creditorum* e, dunque, quello di un pagamento prioritario dei chirografari rispetto ai privilegiati, proprio quale conseguenza del riscadenziamento di una (sola) parte del piano di riparto concordatario; circostanza, peraltro, certamente censurabile in fase di controllo del e) confronto con gli organi giudiziali.

Le regole dell'inalterabilità delle cause legittime di prelazione nel concordato preventivo **non** possono essere sovvertite: dunque, sotto il profilo sistematico, la lettura preferibile dell'art. 9, comma 1 del DL 23/2020, deve essere quella di uno slittamento **generalizzato** di sei mesi di tutti i termini di adempimento. A tale conclusione, l'auspicio è che si uniformi (prima ancora che l'Agenzia delle Entrate) soprattutto il legislatore, in sede di conversione del DL Liquidità.

Soglia di punibilità calcolata su tutti i crediti indebitamente compensati

Per accertare il superamento, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione

/ Maria Francesca ARTUSI

L'art. [10-quater](#) del DLgs. 74/2000 sanziona chiunque non versi le somme dovute all'Erario, utilizzando in **compensazione**, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Questa fattispecie è stata introdotta con il DL [223/2006](#), costituendo una novità rispetto alla previgente disciplina dei reati tributari ed è stata, poi, oggetto di modifiche ad opera del DLgs. [158/2015](#) (mentre è rimasta immutata a seguito del recente DL [124/2019](#) convertito).

Nella sentenza n. [14763](#), depositata ieri, la Cassazione evidenzia come l'inserimento di tale delitto fu dovuto a un **mutamento di prospettiva** rispetto alle linee portanti della riforma del 2000. Si constatò, infatti, che il settore della riscossione dei tributi (tasse, imposte e contributi) era quello maggiormente in sofferenza a causa della precarietà delle strutture e delle metodiche riscossive, cosicché la crescente rilevanza delle violazioni impiegate sull'omesso versamento dei tributi spinsero il legislatore verso una parziale riforma delle linee guida del DLgs. [74/2000](#).

La **logica** cui si ispira la fattispecie dell'indebita compensazione appare, in effetti, profondamente diversa da quella caratterizzante l'impianto sistematico del 2000, accostandosi, piuttosto, a quella del previgente assetto penal-tributario, nel quale la tutela era diretta in via immediata, alle mere funzioni.

Nelle argomentazioni della pronuncia in commento si legge che la formulazione letterale della norma e la *ratio* dell'incriminazione consentono alla fattispecie delittuosa di atteggiarsi come strumento di tutela concernente tutte le tipologie di tributi erariali e locali cui si riferisce l'art. 17 del DLgs. 241/1997. Pertanto, il delitto di indebita compensazione appresta tutela all'interesse al versamento di determinati tributi, pregiudicato dalla violazione della procedura di compensazione e, quindi, **anticipa** il momento di rilevanza penale alla mera violazione di detta procedura.

Va altresì ricordato che il reato in questione, originariamente, non contemplava differenze tra indebite compensazioni effettuate mediante crediti non spettanti o attraverso crediti inesistenti; distinzione introdotta dalla riforma del DLgs. [158/2015](#), che oltre a differenziare, sul piano sanzionatorio, le compensazioni eseguite mediante crediti non spettanti da quelle realizzate attraverso l'utilizzo di crediti inesistenti (punte più severamente), ha introdotto una **soglia di rile-**

vanza penale espressa, pari, per entrambe le ipotesi, a 50.000 euro annui.

Su questa soglia di punibilità si sofferma la pronuncia in esame, ritenendo che la stessa vada riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, con la conseguenza che, per **accertare** il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. [35/2018](#), il delitto di indebita compensazione presenta un evidente tratto differenziale rispetto agli altri delitti in materia di omesso versamento delle imposte: la condotta esprime, infatti, una componente decessiva o di frode e il disvalore dell'azione consiste nella redazione di un "documento **ideologicamente falso**", mediante l'abusivo utilizzo dell'istituto della compensazione in materia tributaria disciplinato dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Ne consegue che la soglia di rilevanza penale, come modificata dal DLgs. [158/2015](#), non va riferita alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate per effetto della indebita compensazione, bensì all'**ammon-tare dei crediti** non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, come si ricava dalla ratio e dallo scopo della fattispecie, sopra delineate.

Chiave ermeneutica nell'art. 17 del DLgs. 241/1997

È, pertanto, la normativa tributaria contenuta nel citato art. 17 che – espressamente richiamato in tutta la sua **estensione**, senza distinzione tra tipologie di tributi ivi indicati – costituisce la chiave ermeneutica per definire l'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice ex [art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000.

Tutta questa ampia e accurata ricognizione della disciplina penale sull'indebita compensazione serve ai giudici di legittimità per confermare un decreto di sequestro preventivo, sia in via diretta che per equivalente, nei confronti di un soggetto che opponeva – appunto – il **mancato superamento** della soglia di punibilità.

Tale sequestro era, infatti, stato ordinato dal Tribunale prendendo in considerazione sia debiti tributari, sia debiti di altra natura, ad esempio contributiva, e calcolando di conseguenza la soglia di rilevanza penale per diversi anni di imposta.

I soldi sequestrati non possono essere usati per saldare debiti fiscali

Respinta la richiesta di trasferire le somme alle "casce erariali"

/ Maurizio MEOLI

Il denaro sequestrato in via preventiva a un soggetto indagato per molteplici reati, anche tributari, non può essere destinato dall'Autorità giudiziaria, su richiesta dello stesso, alla procedura di **definizione agevolata** delle controversie tributarie di cui all'[art. 6](#) del DL 119/2018 convertito. A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza n. [14738](#), depositata ieri.

Nel caso di specie, in estrema sintesi, l'amministratore di fatto di talune società, sottoposto a procedimento penale per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false ed emissione di fatture false (di cui agli [artt. 2 e 8](#) del DLgs. 74/2000), nonché per i delitti di autoriciclaggio ([art. 648-ter.1](#) c.p.) e trasferimento fraudolento di valori ([art. 512-bis](#) c.p.), subiva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme di denaro, valori finanziari e beni immobili fino alla concorrenza di circa 17 milioni di euro, di cui circa 550.000 mila corrispondenti all'imposta complessivamente evasa in conseguenza dei reati tributari contestatigli. A fronte di ciò, l'indagato richiedeva la restituzione della somma di circa 2 milioni e mezzo di euro per aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sopra. In particolare, il ricorrente chiedeva al giudice di autorizzare il Fondo Unico Giustizia, depositario del denaro, a **pagare direttamente** l'importo richiesto in restituzione.

Il ricorso è reputato infondato.

In base alla disciplina attualmente vigente, le somme di denaro oggetto di sequestro penale confluiscono nel **"Fondo Unico Giustizia"**, con sottrazione, materiale e giuridica, alla disponibilità del titolare. A quest'ultimo è eventualmente riconosciuto, in caso di provvedimento di restituzione, il solo diritto di credito a ottenere il c.d. *tantundem eiusdem generis* maggiorato dei relativi interessi, secondo lo schema civilistico tipico del **deposito irregolare** di cui all'[art. 1782](#) c.c., nel quale il denaro passa in proprietà al depositario. Di conseguenza: delle somme depositate, una volta confluite nella massa, il "depositario" può fare **l'uso che ritiene**, esercitando facoltà e prerogative tipiche del proprietario; la natura pubblicistica della "causa/titolo" del deposito (il sequestro penale) giustifica limitazioni all'uso del *tantundem* o, comunque, ne comporta **usi vincolati**, anche al fine di garantire al "depositante" il soddisfacimento del diritto alla eventuale restituzione; il riconoscimento di tale diritto esclude la natura irreversibile del trasferimento di proprietà del denaro sequestrato a favore del "depositario".

Tali somme vengono normalmente versate, per massa (ovvero non per singolo provvedimento) e in percen-

tuale variabile, ma tendenzialmente non superiore al 30% (elevabile al 50%), all'entrata del "bilancio dello Stato" e **investite**, sempre per massa, in rapporti di conto corrente che garantiscano interessi superiori alla media o in titoli di Stato.

È esclusa la possibilità di disporre per finalità non previste dalla legge o addirittura di imporne un trasferimento nelle "casce erariali" (casce che, peraltro, sottolinea la Cassazione, non esistono, esistendo solo un bilancio dello Stato al quale, come evidenziato, le somme sequestrate possono essere percentualmente assegnate).

Il provvedimento richiesto al giudice, allora, sarebbe **"abnorme"**, perché verrebbe emesso in totale assenza di potere; e, infatti, l'Autorità giudiziaria, in relazione a tali somme di denaro, può solo, eventualmente, ordinarne la restituzione (in tutto o in parte).

Neppure è applicabile l'[art. 85](#) disp. att. c.p.p., ai sensi del quale, "quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di **specifiche prescrizioni**, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito". Lo Stato, infatti, nella specie, è divenuto **proprietario** delle somme di denaro sequestrate, residuando in capo al soggetto che ha subito il sequestro il diritto alla restituzione del *tantundem* qualora se ne dovessero verificare le condizioni (ovvero, il pagamento della somma corrispondente al profitto dei reati contestati). E allora, osserva la Suprema Corte, il denaro non può essere restituito "previa esecuzione di specifiche prescrizioni" se tali prescrizioni si sostanziano nel suo impiego e cioè nella sua piena disponibilità di fatto e di diritto; l'utilizzo del denaro per effettuare i pagamenti richiesti implica l'**effettiva restituzione** dello stesso prima dell'avverarsi della condizione costituita dal pagamento della somma corrispondente al profitto dei reati contestati.

Peraltro, l'[art. 85](#) disp. att. c.p.p., in tema di **sequestro probatorio**, non è applicabile al sequestro preventivo. Le incertezze al riguardo, anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, erano sorte per il richiamo all'[art. 85](#) disp. att. c.p.p. nel contesto dell'[art. 104](#) disp. att. c.p.p., dedicato, appunto, al sequestro preventivo. Ma l'[art. 85](#) disp. att. c.p.p. non è più richiamato dal vigente testo dell'[art. 104](#) disp. att. c.p.p., e, quindi, in considerazione della autonoma e articolata disciplina delle modalità esecutive del sequestro preventivo, non è applicabile ad esso.

Giugno a rischio ingorgo, necessario ridefinire il calendario delle scadenze

La denuncia dell'AIDC, che chiede un intervento urgente di riforma. L'Unione critica il meccanismo dei controlli sull'ecobonus al 110%

/ REDAZIONE

Una "riarticolazione delle **scadenze fiscali**" e una "riprogrammazione seria degli adempimenti, che tenga conto della reale situazione operativa in cui versano imprese e professionisti". A chiederlo è l'AIDC, secondo cui senza un "intervento urgente" in questa direzione il prossimo mese di giugno rischia di "passare alla storia per l'impressionante coacervo di adempimenti e versamenti".

Il sindacato guidato da Andrea Ferrari ricorda che giugno è ormai da diversi anni un mese di **"ingorgo fiscale"**, ma quest'anno, considerando che si arriva da oltre due mesi di *lockdown* in cui il sistema economico si è praticamente fermato, non ci si può permettere che accada di nuovo.

"Non ci sono le premesse – scrive l'associazione sindacale in un comunicato stampa diffuso ieri – per poter anche solo ipotizzare che fra qualche settimana tutte le difficoltà si siano magicamente risolte, il ritardo accumulato nei mesi di fermo operativo sia riassorbito e si possano, perciò, elaborare ed approvare serenamente i bilanci di tutte le società, predisporre le dichiarazioni IVA, calcolare e versare le imposte erariali e locali ed ottemperare a tutti gli altri adempimenti più o meno utili. Evidentemente non si è tenuto conto già solo della problematicità di reperire la documentazione necessaria ad assolvere gli adempimenti e della complessità nel gestirli, in vigenza delle misure di contenimento del COVID-19".

Per evitare l'ingorgo è **"indispensabile" ridefinire il calendario** delle scadenze e riprogrammare gli adempimenti. "In primis – continua la nota stampa –, occorrerebbe disporre che al rinvio dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali si unisse quello dei relativi versamenti, ripristinando al contempo la facoltà di usufruire dei crediti d'imposta sin dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro maturazione. Un'attenzione minima, ma ineludibile per non danneggiare ulteriormente i contribuenti già duramente colpiti dalle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria. Una decisione per la quale non serve una *Task Force*, ma buon senso e rispetto".

Con il decreto Rilancio, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, il Governo sposta al 16 settembre il termine per i versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liqui-

dità, ma per il Presidente Ferrari si tratta di "confusi interventi d'emergenza" che dimostrano la "mancanza di un disegno complessivo". A fronte di "mezzi limitati rispetto ad altri Paesi europei", per ridare impulso all'economia bisogna "integrare gli interventi di sostegno con uno sferzante **programma di riforma**. Invece la burocrazia e gli adempimenti continuano ad imperversare guadagnando addirittura forza".

Dello stesso avviso Edoardo Girola, Presidente della sezione milanese del sindacato. "La priorità – spiega – è quella di mettere le imprese e i loro professionisti nelle condizioni di concentrarsi al 100% sulla gestione dei molti problemi generati dall'emergenza e non di disperdere energie con scadenze ed adempimenti che potranno essere resi successivamente. Giugno sia pienamente restituito agli imprenditori e a professionisti che vogliono ripartire".

Sempre con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, l'Unione giovani si è invece soffermata su un provvedimento specifico contemplato dal decreto rilancio, quello che consente la **detrazione fino al 110%** del costo sostenuto per interventi edilizi finalizzati a migliorare gli edifici dal punto di vista energetico e antisismico.

Una nota positiva, commenta Matteo De Lise, Presidente dell'UNGCEC, ma non convince il **meccanismo di controllo** previsto dalla norma. L'asseverazione dei crediti, infatti, "sembrerebbe non più affidata a tecnici abilitati, e quindi anche ai dottori commercialisti, bensì ai Centri di assistenza fiscale. Tale previsione oltre a non riscontrare ovviamente il nostro parere favorevole è priva di qualsivoglia giustificazione logica: in base a quale logica, quando si tratta di avere certezze in ambito edile, ci si rivolge ad un tecnico abilitato, ma non lo si fa quando si tratta di avere conferme in ambito fiscale?"

L'auspicio dell'Unione è che i legislatori "rimedino a un **errore** che rischierebbe di rendere meno efficace una norma che ha l'intento di premiare imprese e cittadini che agiscono seguendo i dettami della norma. Ancora una volta ci vediamo purtroppo costretti a rivendicare il nostro ruolo quali professionisti abilitati ed unici soggetti idonei a certificare ed asseverare crediti di natura fiscale".

Ingresso nelle attività sospese per l'emergenza solo previa comunicazione al Prefetto

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circ. n. 13 pubblicata ieri, riepiloga quanto previsto dal [Protocollo](#) condiviso di regolamentazione delle misure per il **contrasto** e il **contenimento** della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, stipulato tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020.

La Fondazione, dopo aver ricordato che il DPCM [26 aprile 2020](#) ha recepito tale documento, nonché i due protocolli settoriali (vale a dire il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e quello nel settore del trasporto e della logistica), sottolinea che l'ingresso nelle **attività sospese** è consentito ai dipendenti, o terzi delegati, per attività di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione, ricezione o spedizione di merci. In tali situazioni è necessaria, tuttavia, la comunicazione preventiva al Prefetto.

Le attività che sono aperte al pubblico devono invece attuare

misure specifiche al fine di evitare assembramenti, ad esempio ampliando le fasce orarie o limitando l'accesso in funzione della dimensione dei locali.

La Fondazione si sofferma poi su quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, contenente le **linee guida** per agevolare le imprese nell'adozione dei protocolli di sicurezza anti contagio. Tra le diverse misure previste, si ricordano: l'informazione delle disposizioni delle Autorità per tutti coloro che entrano in azienda (ad es. l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°); la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, nonché delle aree comuni e di svago; necessità dell'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

Dall'Agenzia delle Entrate una guida sui servizi disponibili senza doversi recare allo sportello

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una [guida](#) sui servizi di assistenza "agili" di cui il contribuente può usufruire per ottenere alcuni servizi senza la necessità di **recarsi allo sportello**, data l'emergenza epidemiologica in corso.

La guida consente di trovare gli **indirizzi email e PEC** e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi on line senza registrazione, usando la App e contattando il contact center.

Ad esempio, per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via email o PEC (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di **uplicato** del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d'identità.

Le stesse modalità sono disponibili anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a **persone non fisiche** e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite "ComUnica", per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Anche per la registrazione degli atti la documentazione può essere inviata mediante PEC o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell'atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale.

Con il [comunicato stampa](#) di ieri, con il quale l'Agenzia ha dato notizia della presentazione della guida, le Entrate hanno ricordato che l'invio delle comunicazioni a seguito del **controllo automatico** e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all'inizio del periodo emergenziale.

Il contribuente che, però, abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il **servizio "Civis"**, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata.